



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario

Adunanza del 6 febbraio 2020
Comune di Argenta
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
anni 2017 e 2018
(art.20 del t.u. d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";



Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Considerato che il Comune di Argenta risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 18 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, trasmessa dal Comune di Argenta ai

sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 23 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dal Comune di Argenta ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 10/2020 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 6 febbraio 2020;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

1. Con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, tra gli altri, quello predisposto dal Comune di Argenta.

L'Ente risultava titolare di sette partecipazioni dirette nelle società **Acosea impianti srl, Delta 2000 scarl, Lepida spa, Sipro spa, Soelia spa, Terre srl e Banca popolare etica coop** (della quale ne era prevista la dismissione), nonché di sei partecipazioni indirette, attraverso la società controllata unipersonale Soelia spa, in **Soenergy srl, Secif srl, Terre srl, Soelia officine srl, Terre Acqua e Ambiente scarl e Strade srl** (delle ultime due se ne prevedeva la dismissione), oltre alla partecipazione in ragione dello 0,20 per cento del capitale in **Hera spa** quotata in mercato regolamentato ed esclusa, quindi, dalla disciplina del d.lgs. n. 175/2016 ex art. 1, comma 5.

La Sezione, nell'esaminare il piano di razionalizzazione, aveva riscontrato alcune criticità in particolare con riferimento:

- all'art.1, comma 611, lett. a, della legge n. 190/2014¹: non risultava chiaro quali fossero state le valutazioni che avevano condotto l'Ente al mantenimento delle partecipate e lo si invitava ad un più attento approfondimento mediante un'analisi istruttoria e motivazionale, nonché ad una valutazione di economicità/efficienza rispetto alle competenze assegnate ad esse, con particolare attenzione alle società in *house* di cui detiene la titolarità (Soelia spa);



¹ Art.1, comma 611, lett. a - e della legge n.190/2014:

lett.a: "eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- all'art.1, comma 611, lett. e²: la Sezione evidenziava la mancata analisi delle principali voci di costo di funzionamento/organizzazione degli enti partecipati e delle relative entità e dinamiche di formazione, presupposto essenziale per poter verificare la praticabilità di un eventuale contenimento.

2. Dall'esame della successiva relazione di attuazione del richiamato piano di razionalizzazione, presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la Sezione, non ritenendo adeguato l'intervento di contrazione dei costi riferito, in rapporto all'entità delle partecipazioni e dei valori monetari dei costi globali della produzione, ribadiva la mancanza di un'analisi dei costi di funzionamento e di produzione delle partecipate. Inoltre sottolineava "l'improcrastinabile necessità di un attento approfondimento circa la valutazione di stretta necessità delle partecipazioni pubbliche *'per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali'* di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016" (deliberazione n. 39/2017/VSGO).

3. E' intervenuta, successivamente, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp). A tale data il Comune di Argenta possedeva sei partecipazioni dirette, una in meno rispetto alla precedente ricognizione (essendo intervenuta la cessione della quota in Banca Etica popolare coop) e cinque indirette, detenute tramite la società controllata Soelia spa, una in meno rispetto alla precedente ricognizione (dismissione in Terre Acqua e ambiente scarl).

3.1 L'Ente, in sede di revisione straordinaria aveva deciso di avviare interventi di razionalizzazione nei riguardi di:

- **Soelia Officine srl**, mediante fusione per incorporazione nella **Soelia spa** entro il 31 dicembre 2017, con un risparmio atteso di 20.000 euro;

- **Terre srl**, con lo scioglimento anticipato volontario e la messa in liquidazione. I tempi previsti per la conclusione del procedimento di liquidazione facevano riferimento al 31 dicembre 2018, con il passaggio delle competenze alla società Soelia spa, con un risparmio atteso pari ad euro 7.624,73, corrispondente al compenso dell'Amministratore Unico.

Con riferimento alla **Soelia spa**, società unipersonale del Comune di Argenta, con deliberazione n. 44 del 27 maggio 2017, il Consiglio comunale aveva

² lett.e: "contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

approvato il progetto di scissione parziale della società con l'obiettivo di quotare sul mercato AIM di Borsa italiana³ la stessa Soelia spa e, nel contempo, di mantenere il controllo pubblico di una parte del suo patrimonio immobiliare, mediante la costituzione di una nuova società *in house*, avente natura patrimoniale, identificata nell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Il Consiglio deliberava che gli effetti di tale scissione sarebbero stati condizionati dall'ammissione della Soelia spa alla negoziazione sul mercato AIM da parte di Borsa italiana. La società, pertanto, ricadeva nella fattispecie prevista all'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016⁴.

3.2 Dall'esame del piano di razionalizzazione straordinaria, la Sezione evidenziava quanto segue (deliberazione n. 46/2018/VSGO).

Con riferimento alle partecipazioni in **Sipro spa** e in **Delta 2000 soc. cons. a r.l.**, nel prendere atto della riferita insussistenza del controllo pubblico pur in presenza di quote pubbliche maggioritarie, chiedeva all'Ente di assumere l'iniziativa presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella eventualmente desumibile dai comportamenti posti in essere o, comunque, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica.

Inoltre per la partecipazione in **Delta 2000 scarl**, costituita al fine di operare come Gal (gruppo di azione locale) per l'accesso alle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Emilia-Romagna di cui al programma Leader, la Sezione aveva rilevato "l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti sulla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi, alla luce della previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del Tusp, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni". Per quanto riguardava la composizione dell'organo di amministrazione, formato da cinque membri, rilevava, infine, il mancato aggiornamento dello statuto, anche nel rispetto dell'art.11, comma 3, del Tusp, che stabilisce come la regola dell'Amministratore Unico possa essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare, sussistendo specifiche ragioni di "adeguatezza organizzativa" ed "esigenze di contenimento dei costi".



³ Cfr. www.borsaitaliana.it :AIM Italia è il mercato di Borsa italiana dedicato alle PMI, caratterizzato da requisiti flessibili in fase di ammissione ed adempimenti informativi *ex post*;

⁴ Rif. art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 (entrato in vigore il 23 settembre 2016): "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione".

In merito alle partecipazioni indirette, nulla veniva riferito circa i tempi di conclusione della procedura di liquidazione di **Strade srl**, mentre si segnalava il ritardo per la **Soenergy** nell'adeguamento del proprio statuto per quanto riguardava l'organo di amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, comma 1, del Tusp, definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'Ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione". In altri termini, l'operazione di revisione periodica implica l'adozione di un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti, nonché in relazione all'adeguatezza organizzativa della struttura societaria alla luce dei parametri normativi.

Il successivo comma 2, del citato art. 20 specifica tale obbligo di motivazione con la previsione che i piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica" al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

A partire dal 2018 la revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dagli enti locali è entrata, quindi, "a regime", dopo l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la successiva attività di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp).

L'Ente ha trasmesso, in adempimento di quanto prescritto dal primo comma dell'art. 20, del d.lgs. n. 175/2016, rispettivamente nel gennaio 2019 e nel gennaio 2020, i provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Ai provvedimenti sono stati allegati i documenti predisposti sulla base delle Linee Guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 d.l. n. 90/2014.

Con riguardo alla mancanza del parere dell'organo di revisione questa Sezione si

era espressa già nella deliberazione delle partecipazioni societarie n. 46/2018/VSGO, segnalando l'opportunità di acquisirne, comunque, il parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n. 175 del 2016.

Nel provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2018 l'Ente, recependo tale sollecitazione, ha acquisito le raccomandazioni del Collegio dei revisori.

1.1 Nell'allegato A della delibera consigliare n. 70 del 18 dicembre 2018 l'Ente riferisce sui risultati delle misure di razionalizzazione adottate nel piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 del Tusp; in particolare dichiara che il processo di fusione per incorporazione di **Soelia Officine srl** in Soelia spa si è completato nel 2017. Nel periodo 8.8.2017-31.12.2017 il risparmio effettivo è stato di 6.446,87 euro ed è derivato dalla riduzione dei costi di amministrazione e di gestione (compensi ad amministratori, contributi gestione separata amministratori, spedizione dichiarazioni fiscali, deposito bilancio CCIAA e spese telefoniche), mentre nell'anno 2018 il risparmio conseguito è stato pari a 18.005,65 euro.

Non si è ancora completato, invece, il procedimento di liquidazione di Terre srl⁵, il cui termine era stato stabilito entro il 31 dicembre 2018.

1.2 Dall'esame dei piani di revisione ordinaria redatti nel 2018 e nel 2019 il Comune di Argenta risultava titolare:

- di sei partecipazioni dirette - **Acosea Impianti srl** (partecipata allo 0,8417 per cento), **Lepida spa** (poi divenuta **Lepida scpa** 0,0015 per cento), **Delta 2000 scrll** (0,8803 per cento), **Sipro spa** (0,3841 per cento), **Soelia spa** (100 per cento), **Terre srl in liquidazione** (39 per cento);
- di tre partecipazioni indirette - **Secif srl** (60,45 per cento), **Soenergy srl** (85 per cento) e **Terre srl in liquidazione** (51 per cento) - due in meno rispetto alla precedente revisione straordinaria (Soelia officine srl e Strade srl in liquidazione).

Per quanto riguarda **Strade srl in liquidazione** la società è stata cancellata dal Registro delle imprese il 9 gennaio 2018. Non viene riferito di eventuali risparmi conseguiti.

1.3 A seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute

⁵ Nel piano di revisione ordinaria redatto nel 2018 il Comune di Argenta dichiara che "la procedura di liquidazione è stata approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 21.04.2017. Con deliberazione c.c. n.52 del 27.06.2017 si è previsto, con effetto dal 01.07.2017, il passaggio delle competenze alla società Soelia spa previa modifica dell'oggetto sociale statutario avvenuta con deliberazione c.c. n.37 del 21.04.2017". Nel piano di revisione redatto nel 2019 l'Ente riferisce "si è in attesa del bilancio finale di liquidazione".



(art. 20 del Tusp), il Comune, nei piani redatti nel 2018 e nel 2019 ha individuato alcune azioni di razionalizzazione; esse consistono nella patrimonializzazione di **Soelia spa** e di **Soenergy srl** anche attraverso l'individuazione di nuovi soci e la fusione per incorporazione di **CUP2000 scpa** in **Lepida spa** (prevista dalla legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018); quest'ultima procedura rileva la necessità di aggregazione di società, (ex art. 20, comma 2, lett. g, del Tusp) e di contenimento dei costi di funzionamento (ex art. 20, comma 2, lett. f), con la contestuale trasformazione dell'incorporante in società consortile per azioni. I risparmi attesi sono "500.000 euro in 10 anni per la gestione delle paghe e di circa 719.000 euro in due anni per la razionalizzazione dei processi".

1.4 Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate evidenzia quanto segue.

1.4.1 Con riguardo alla partecipazione in **Lepida spa**, si è completata la fusione per incorporazione di Cup 2000 scpa dando vita a **Lepida scpa**, società soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, con efficacia dal 1° gennaio 2019. I risparmi derivanti dall'operazione per l'esercizio 2019 sono stati quantificati in euro 283.020 e derivano dalla minore spesa per le licenze relative al sistema gestionale, per il funzionamento dell'ufficio paghe e risorse umane e per i minori oneri connessi agli organi di controllo. Il nuovo statuto societario, al punto 4.6, statuisce che "I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il 'Comitato permanente di indirizzo e coordinamento', istituito e disciplinato dalla 'convenzione quadro' da essi stipulata, in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo". L'istituzione del consiglio di amministrazione, composto da tre membri, in luogo dell'amministratore unico, è stata motivata in ragione della "numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare" (cfr. estratto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Lepida spa del 12 ottobre 2018 trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Tusp).

1.4.2 Con riguardo alla partecipazione diretta (0,3841 per cento) in **Sipro spa** - società che il Comune dichiara finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (art.4, c.,2 lett. a), e non ricadente in alcuna delle categorie previste all'art.20, comma 2, del Tusp - pur essendo posseduta in maggioranza da soci pubblici in precedenza non era stata considerata a controllo pubblico. Con il piano 2018 l'Ente riferisce che, alla luce delle osservazioni formulate dalla

Sezione già in sede di esame dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni, ad iniziativa del Comune di Ferrara, è stato avviato un percorso condiviso per la definizione del controllo congiunto da parte dei soci pubblici. Tale percorso alla data del 18 aprile 2019 risultava ancora in fase di avvio, secondo quanto emerge dal relativo verbale dell'assemblea dei soci.

Nel prendere atto dell'avvio dell'iniziativa, si rileva l'esigenza che il percorso venga concluso sollecitamente.

Relativamente a tale società rileva la mancanza nei piani di un'analisi dei costi di funzionamento. In proposito, si richiama quanto già osservato da questa Sezione con deliberazione n. 32/2016/VSGO con riguardo al piano di razionalizzazione redatto nel 2015 in ordine alla "mancanza di un'analisi minimale dei costi di funzionamento [...] che preclude la possibilità di verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze".

1.4.3 Con riferimento alla partecipazione nella multiutility unipersonale **Soelia spa**, che gestisce, direttamente e attraverso le partecipate Soenergy e Secif, i servizi pubblici locali (rifiuti, gas ed energia elettrica, servizi cimiteriali, musei, ecc.) l'Ente nel piano redatto nel 2018 dichiarava che "il progetto di quotazione sul mercato dei sistemi multilaterali di negoziazione come AIM Italia si è interrotto nel corso del 2018". La motivazione indicata dall'Ente faceva riferimento al fatto che la Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, con proprio orientamento in data 22 giugno 2018, si era espressa affermando che "la nozione di 'mercato regolamentato' accolta nel Tusp, all'art. 2 lett. p, è da ritenersi coincidente con quella definita dal Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998) [che considera i 'sistemi multilaterali di negoziazione' un'ulteriore tipologia di sede di negoziazione diversa dal 'mercato regolamentato'], ed è insuscettibile di una più ampia interpretazione, escludendone, pertanto, l'applicazione ai sistemi multilaterali di negoziazione, quali AIM Italia".

Secondo quanto dichiarava l'Ente nel suddetto piano 2018, "Questo Orientamento ha reso quindi improponibile la quotazione di Soelia sul mercato AIM".

Al riguardo la Sezione rileva come non fosse chiaro il nesso tra l'interpretazione data dal Mef al concetto di "mercato regolamentato" e la sopravvenuta decisione di rinunciare alla quotazione di Soelia sul mercato AIM.

Nell'impossibilità di addivenire alla quotazione, sempre nel piano redatto nel 2018 l'Ente ipotizzava la separazione delle attività afferenti i servizi pubblici locali e le attività strumentali da quelle di natura commerciale, sollecitando in



tal senso la società.

Nel piano 2018, con riferimento a Soelia si prevede la predisposizione, a cura della società, di un progetto sostenibile che "contempli la cessione totale o parziale di quote societarie o di ramo di azienda per le attività di natura commerciale" entro il termine del 28 febbraio 2020.

Nello stesso piano 2018, inoltre, si prevedono generiche azioni di contenimento dei costi di struttura e di funzionamento relativi alla spesa complessiva per servizi e godimento beni di terzi e alla spesa per personale, individuando la data del 31 dicembre 2021 per la valutazione definitiva dei risultati ottenuti.

Al riguardo va tenuto presente che dal conto economico consolidato delle società facenti capo al Gruppo Soelia i costi per l'acquisizione di servizi sono lievitati tra il 2017 ed il 2018 da euro 81.639.532,00 a euro 86.388.778,00.

Inoltre, sempre con riferimento a Soelia spa si osserva quanto segue relativamente all'organo di amministrazione, composto al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, date di redazione dei piani di revisione ordinaria in esame, da tre membri effettivi:

- lo statuto della Società, relativamente al numero degli amministratori previsti, laddove tuttora prescrive che in luogo dell'amministratore unico può essere istituito un consiglio di amministrazione composto da "un minimo di 3 a un massimo di 5 membri", non è conforme alla previsione dell'art.11, comma 3, del Tusp, secondo il quale i membri possono essere 3 o 5.

In relazione alla nomina del consiglio di amministrazione di tre membri, reiterata con l'assemblea del 6 agosto 2019, l'Ente ha trasmesso alla Sezione la deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci svoltasi in data 18 luglio 2019, dalla quale emerge che tale scelta è stata motivata "dalla particolare complessità organizzativa e gestionale dovuta alla natura di multiutility della società con conseguente necessità di condivisione collegiale delle decisioni"; nella deliberazione si sottolinea, inoltre, che "tale complessità organizzativa e gestionale trova oltremodo evidenza nella necessità di garantire il rispetto della normativa in materia di separazione funzionale di cui alla delibera dell'AEEGSI n.296/2015/COM del 22/06/2015 tramite la nomina di un amministratore delegato che possa gestire, quale Gestore Indipendente, in autonomia l'attività di distribuzione del gas naturale in modo che la stessa risulti separata dalla gestione dell'attività di vendita di gas ed energia elettrica svolta nell'ambito del Gruppo societario." Peraltro, dalla visura camerale, risulta attualmente in carica, in difformità con tale affermazione, un amministratore unico (nomina del 13 dicembre 2019).

1.4.4 Relativamente a **Soenergy srl**, partecipata all'85 per cento tramite Soelia, dall'esame dei piani redatti nel 2018 e nel 2019 si rileva che il risultato di gestione nel periodo 2013 -2018 è andato via via diminuendo, fino a diventare negativo dal 2017 (-523.072 euro nel 2017 e -628.674 nel 2018).

Con riferimento a tale partecipazione indiretta, che svolge l'attività del "commercio di gas distribuito mediante condotte" e di "commercio di energia elettrica", l'Ente ha espresso la volontà di diminuirne la quota posseduta tramite Soelia, per contenere il "rischio imprenditoriale" connesso alle vendite sul libero mercato di energia elettrica e gas, fissando la data del 28 febbraio 2020 per la presentazione da parte della controllante Soelia di un "progetto sostenibile".

Relativamente a tale società si formulano le seguenti osservazioni:

- lo statuto tuttora pubblicato nell'applicativo Telemaco della CCIAA di Ferrara (prot. 29.1.2013) non risulta ancora aggiornato con le modifiche apportate con l'assemblea dei soci del 10 gennaio 2020 il cui verbale è stato acquisito in sede istruttoria. Le modifiche adottate sono state finalizzate, in primo luogo, a conformare le disposizioni statutarie alla normativa recata dal Tusp;
- nella nuova stesura lo statuto prevede, quale regola ordinaria, l'amministratore unico o, in alternativa, sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi, il consiglio di amministrazione. Il numero di amministratori previsto, "da tre a cinque", non risulta, tuttavia, ancora conforme alla disposizione dell'art. 11, comma 3, del Tusp, secondo la quale il consiglio può essere composto da "tre o cinque" membri;

Anche relativamente a tale società si rileva la mancanza nei piani di un'analisi dei costi di funzionamento e non è dato conoscere quali siano le principali voci dei costi della produzione e se e come sia possibile agire per ridurli.

1.4.5 Per quanto riguarda **Acosea Impianti srl**, società *in house* partecipata direttamente allo 0,8417 per cento, la quota viene mantenuta senza azioni di razionalizzazione, in quanto svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione; in particolare effettua la "gestione finanziaria e amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e, specificatamente, del servizio idrico integrato. [E'] proprietaria delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione". Il Comune di Argenta dichiara che la società, sia nel 2017 che nel 2018, si è avvalsa di due dipendenti distaccati e precisamente un dipendente distaccato da un Comune socio e l'altro distaccato da una società controllata dalla controllante Holding Ferrara Servizi Srl, per l'importo complessivo di 170.024 euro nel 2017



e 172.834 nel 2018. Si rileva, peraltro, che dal corrispondente piano di revisione ordinaria redatto nel 2018 dal Comune di Ferrara l'impiego di tali dipendenti non emerge.

Pure relativamente a tale società si rileva la mancanza nei piani di un'analisi dei costi di funzionamento e non si offre, dunque, alcuna analisi istruttoria né debita motivazione.

1.4.6 Con riferimento alla **Secif srl**, che opera nella gestione dei servizi cimiteriali, partecipata indirettamente al 60,45 per cento tramite Soelia, è previsto l'amministratore unico; l'Ente dichiara di esercitare il "controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria". Lo statuto risulta adeguato alle disposizioni del Tusp per ciò che concerne l'organo amministrativo.

Nessuna analisi dei costi risulta essere stata effettuata, né conseguentemente sono stati previsti interventi di contenimento.

1.4.7 Relativamente a **Delta 2000 soc. cons. a r.l.**, società a maggioranza pubblica per una quota complessiva del 96,26 per cento, della quale il Comune di Argenta detiene lo 0,8803 per cento (il rimanente 3,74 per cento del capitale è posseduto da associazioni e imprese private) si rileva come essa sia stata costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi di azione locale (GAL). In proposito si rileva come, per effetto dell'art. 26, comma 6-bis, del Tusp, introdotto dall'art. 1, comma 724, della legge n. 145 del 2018, "le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6".

Consequentemente tale partecipazione, pur presente nei provvedimenti di revisione ordinaria 2017 e 2018, risulta comunque esclusa dalla razionalizzazione periodica.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

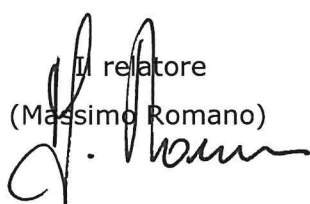
- rileva le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 del Comune di Argenta e, in particolare, la mancata analisi dei costi di funzionamento prescritta dall'art. 20, comma 2, lett. f, del suddetto Tusp, indispensabile per pianificare un eventuale contenimento di tali costi, segnalando come la norma riconnetta, in caso di inottemperanza, l'applicazione di una specifica sanzione (comma 7);
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per una costante e puntuale analisi dei costi di funzionamento delle società partecipate, prodromica

al relativo necessario contenimento, nonché ad adeguare le previsioni statutarie alle disposizioni concernenti la composizione del CdA relativamente alle società Soelia spa e Soenergy srl;

- richiama, altresì, l'esigenza di esaminare con la massima tempestività i risultati del progetto di riassetto societario concernente le società Soelia spa e Soenergy srl e di assumere le conseguenti iniziative;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Argenta;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

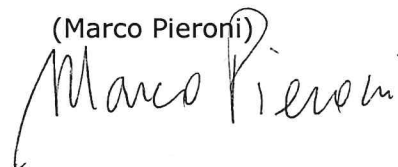
Così deliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020.

Il relatore
(Massimo Romano)



Il presidente

(Marco Pieroni)



Depositata in segreteria in data 6 febbraio 2020

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)



